



Si costituiva la convenuta contestando in fatto ed in diritto le pretese avverse. Anche anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo *revolving* a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo *ex art.* 1418, comma 1, c.c. La Corte di Cassazione si è così pronunciata in tema di contratti di apertura di credito con carta *revolving* (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838) sancendo, appunto, la loro nullità anche nel regime precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010. La carta di credito revolving – come ricorda la stessa Corte di Cassazione - costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. *revolving* risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. *charge* in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.

Con la sentenza n. 12838/2025 del 14/03/2025, la Suprema Corte ha finalmente chiarito un contrasto giurisprudenziale in tema di carte di credito "revolving" sottoscritte presso esercizi commerciali non iscritti all'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi), nel vigore del d.lgs. n. 374/1999 e del d.m. n. 485/2001. Dopo il d.lgs. 141/2010 la questione è divenuta pacifica ma la Suprema Corte si è espressa anche per i contratti stipulati in precedenza.

Da tanto scaturisce la nullità del contratto sottoscritto in assenza di prova da parte convenuta dei requisiti richiesti.

Nonostante la dichiarazione di nullità del contratto anche la domanda di illegittima applicazione del tan e taeg deve essere accolta. Dirimente è il risultato del lavoro della ctu

le cui conclusioni devono accogliersi per la loro logicità e le indicazioni precise del ragionamento giuridico su cui è stato effettuato il lavoro.

La ctu accerta che vi è stata una applicazione di un tasso superiore a quello previsto con un totale credito a favore dell'attore della somma di euro 5.206,26

. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza disattesa, così provvede,

- 1) Accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti
- 2) Accerta un credito a favore del ricorrente pari ad euro 5.206,26
- 3) Condanna la s.p.a.convenuta in p.l.l.r.p.t. al pagamento in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario della somma di euro 180,00 per spese, euro 1.900,00 per onorari per le fasi del giudizio , oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali e spese di ctu

Il Giudice

dott. Salvatore Nasti